

AVVERA PROTEZIONE INCENDIO

ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE
FACOLTATIVA COLLEGATA AI CONTRATTI DI
MUTUO CONCESSI DA CREDITO EMILIANO S.P.A.

Polizza collettiva N. 90000030ZV di Credemassicurazioni S.p.A.

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP Avvera Protezione Incendio) – Edizione CRSMO03884DUE1124
- **Documento Informativo Precontrattuale** Aggiuntivo (DIPA Avvera Protezione Incendio) – Edizione CRSMO03884DUE1124
- **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”) – Edizione CRSMO03884T1124
- Fac - Simile del Modulo di Adesione

e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione CRSMO03884T1124
Data di ultimo aggiornamento 08 novembre 2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa offre la copertura assicurativa contro il rischio che il fabbricato assicurato possa essere distrutto o danneggiato da una serie specifica di eventi ed è collegata ai contratti di mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano.



Che cosa è assicurato?

Le prestazioni previste da Avvera Protezione Incendio sono le seguenti:

Garanzia Incendio

Indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da:

- ✓ incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio;
- ✓ caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- ✓ bang sonico;
- ✓ urto di veicoli stradali
- ✓ rovina di ascensori e montacarichi;
- ✓ fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche.

Garanzie Integrative

- ✓ atti vandalici ed eventi socio-politici;
- ✓ eventi atmosferici;
- ✓ fenomeno elettrico.

Le garanzie vengono proposte opportunamente abbinate nei seguenti pacchetti:

- **INCENDIO BASE**, si compone delle coperture che fanno capo alla **Garanzia Incendio**;
- **INCENDIO E GARANZIE INTEGRATIVE**, si compone delle coperture che fanno capo alla **Garanzia Incendio** e alle **Garanzie Integrative**.



Che cosa non è assicurato?

Tutte le garanzie:

- ✗ fabbricati o parti di fabbricati non adibiti a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

Per la **Garanzia Incendio** i danni:

- ✗ causati da atti di guerra, insurrezione, scioperi, sommosse, occupazione militare, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- ✗ subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Per la garanzia **Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici** i danni:

- ✗ di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ✗ di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del fabbricato assicurato.

Per la garanzia **Eventi Atmosferici** i danni:

- ✗ di inondazione o frana.

Per i danni causati a seguito di sovraccarico di neve, i danni causati:

- ✗ da valanghe e slavine;
- ✗ da gelo, ancorché conseguente al sovraccarico di neve;
- ✗ a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.

Per la garanzia **Fenomeno Elettrico** i danni:

- ✗ causati da atti di guerra, insurrezione, scioperi, sommosse, occupazione militare, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- ✗ subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ causati da difetti di materiali e di fabbricazione o dovuti a usura, corrosione e inadeguata manutenzione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie **Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici, Eventi Atmosferici e Fenomeno Elettrico** sono sottoposte ad una franchigia di € 156 per ogni singolo sinistro.
- ! I danni verificatisi in conseguenza di **atti di terrorismo** sono garantiti con il limite del 50% della somma assicurata.
- ! La garanzia **Eventi Atmosferici** non opera in caso di danni alle costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete.
- ! La garanzia **Fenomeno Elettrico** non opera in caso di danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione ed inadeguata manutenzione. Questa garanzia copre per uno o più sinistri che avvengano nell'anno assicurativo, una somma pari al 10% della somma assicurata, con un massimale di € 7.800.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (caratteristiche del fabbricato) e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero ed in un'unica soluzione alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio tramite bonifico bancario o addebito sul c/c bancario. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell'assicurazione. L'assicurazione ha una durata pari a quella del contratto di mutuo, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.



Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso** entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento del premio. Inoltre, puoi **recedere annualmente** con un preavviso di 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata stipulata a seguito di un contratto di mutuo, potrai recedere sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita.

Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Credemassicurazioni. In questi casi, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo.

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo concessi da Credito Emiliano S.p.A.



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: **Avvera Protezione Incendio**

Data ultimo aggiornamento: 08/11/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente e l'Aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); per informazioni e assistenza contattare il numero verde **800 27.33.36**; Sito Internet: www.credemassicurazioni.it; Email: info@credemassicurazioni.it; Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2023, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 67,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 53,2 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2023, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://credemassicurazioni.it/it/pillar-iii>

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 385,7% e ottenuto come rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 91,3 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 23,7 milioni), e pari al 857,1% come rapporto tra i Fondi Propri Ammissibili (€ 91,3 milioni) e il Requisito Patrimoniale Minimo (€ 10,7 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

L'assicurazione è prestata a condizione che l'edificio sia:

- costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne.
- destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di adesione, l'impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

Non rientrano tra i beni assicurabili:

- ✗ l'area su cui sorge il fabbricato, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni, i viottoli, le strade private all'aperto e gli impianti sportivi;
- ✗ gli immobili in costruzione.

	<p>La Garanzia Incendio non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ causati o agevolati con dolo dell'Aderente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi; ✗ causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. <p>La garanzia Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ causati o agevolati con dolo dell'Aderente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi; ✗ di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi; ✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata. <p>La garanzia Eventi Atmosferici non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi; ✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata. ✗ ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve; ✗ alle costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete. <p>La garanzia Fenomeno Elettrico non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ causati o agevolati con dolo dell'Aderente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi; ✗ causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Garanzia Incendio	Limiti di indennizzo
Maggiori spese sostenute per: <ul style="list-style-type: none"> - Mancato godimento per perdita delle pigioni - Per spese di trasloco - Costi ed oneri che dovessero comunque gravare sull'Aderente e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione degli immobili o loro porzioni oggetto del mutuo o per altri oneri conseguenti al Sinistro 	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza
Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza
Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici	Limiti di indennizzo
Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l'Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it (sezione "Area Clienti"). Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al contraente Credito Emiliano, oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni. Inoltre, è possibile inviare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni.

Inoltre, l'Assicurato deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Credemassicurazioni secondo quanto previsto dalla legge

	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di Sinistro presumibilmente doloso, o su richiesta di Credemassicurazioni, presentare la denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviargli l'originale o la copia autenticata alla sede di Credemassicurazioni - Conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia - Dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.
	Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia.
	Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Credemassicurazioni deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità") del contratto di mutuo al quale è collegata l'assicurazione, si potrà scegliere se mantenere in essere l'assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio unico pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa copertura assicurativa è collegata esclusivamente ai contratti di mutuo riferiti alla clientela privata di Credito Emiliano ed è rivolta a tutelare il valore del fabbricato dai danni provocati da una serie specifica di eventi (quali, ad esempio: incendio, eventi atmosferici, fenomeno elettrico, atti vandalici, sovraccarico neve).



Quali costi devo sostenere?

Il premio unico è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.


Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	45%
Altri costi	10%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://credemassicurazioni.it/it/contatti/segnalazione-reclami</p> <p>La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



AVVERA PROTEZIONE INCENDIO

ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE
FACOLTATIVA COLLEGATA AI CONTRATTI DI
MUTUO CONCESSI DA CREDITO EMILIANO S.P.A.

Polizza collettiva N. 90000030ZV di Credemassicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI

- Glossario
- Modulo di Adesione (fac simile)

da consegnare al potenziale Aderente prima della sottoscrizione del contratto.

INTRODUZIONE

Avvera Protezione Incendio è una *Polizza* che ti tutela dai rischi derivanti dalla distruzione o danneggiamento, totale o parziale, del *Fabbricato* assicurato al verificarsi di determinati eventi.



QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

- Hai sottoscritto un finanziamento con Credem SpA
- Il *Fabbricato* che vuoi assicurare è:
 - Costruito in materiali *Incombustibili*, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne
 - Destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici



QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- Non hai sottoscritto un finanziamento con Credem SpA
- Il *Fabbricato* che vorresti assicurare non è una civile abitazione

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono le norme che regolano la *Polizza* in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da sezioni in cui vengono illustrate le garanzie, i rischi esclusi e cosa fare in caso di *Sinistro*.

La **SEZIONE "INCENDIO"** contiene le garanzie per i danni causati al *Fabbricato* in conseguenza di *Incendio*, *Esplosione*, *Implosione*, *Bang* sonico.

La **SEZIONE "GARANZIE INTEGRATIVE"** contiene le garanzie per i danni causati al *Fabbricato* in conseguenza di Atti Vandalici ed Eventi Socio-Politici, Eventi Atmosferici, *Fenomeno Elettrico*.

La **SEZIONE "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO"** contiene informazioni necessarie in caso si verifichi un *Sinistro*. Vengono illustrate le modalità di denuncia di un *Sinistro*, la procedura per la determinazione del danno e altro ancora.

È obbligatorio l'acquisto delle garanzie della sezione "*Incendio*".

Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel *Modulo di Adesione*.

Ti ricordiamo che:

- Il contenuto del *Fabbricato* non è assicurato con la presente *Polizza*.
- Il pagamento del *Sinistro* viene corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che troverai in queste sezioni.

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile citati con una breve spiegazione.

INFORMAZIONI UTILI

Le parti evidenziate in questo modo sono quelle da leggere attentamente.

HAI BISOGNO DI AIUTO?**Servizio clienti**

(attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)

800 - 27.33.36

INDICE

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 1

	1	OBBLIGHI DELL'ADERENTE	1
	2	CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO	1
	3	DURATA DELLA COPERTURA	2
	4	RECESSO	2
	5	INFORMAZIONI SUL PREMIO	3
	6	DOVE VALE LA COPERTURA	3
	7	EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO	3
	8	ALTRE INFORMAZIONI	5
	9	COMUNICAZIONI	5

SEZIONE INCENDIO 6

		GARANZIA INCENDIO	6
	10	CHE COSA POSSO ASSICURARE	6
	11	CHE COSA NON È ASSICURATO	6
	12	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	7

SEZIONE GARANZIE INTEGRATIVE 7

		GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI	7
	13	CHE COSA POSSO ASSICURARE	7
	14	CHE COSA NON È ASSICURATO	8
	15	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	8
		GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI	9
	16	CHE COSA POSSO ASSICURARE	9
	17	CHE COSA NON È ASSICURATO	9
	18	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	10
		GARANZIA FENOMENO ELETTRICO	10
	19	CHE COSA POSSO ASSICURARE	10
	20	CHE COSA NON È ASSICURATO	10
	21	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	11

SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 11

	22	CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	11
--	----	-----------------------------------	----

GLOSSARIO 1

ALLEGATI

FAC SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni a tutte le garanzie



1 OBBLIGHI DELL'ADERENTE

1.1 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

L'Aderente deve fornire a Credemassicurazioni le informazioni che possono influire sulla valutazione del rischio in modo preciso e completo. Se non lo fa consapevolmente o con colpa grave su fatti che conosce o potrebbe normalmente conoscere, il contratto può essere annullato e l'Assicurato può perdere il diritto all'Indennizzo (come previsto dall'articolo 1892 del codice civile).

Se non lo fa, ma inconsapevolmente o senza colpa grave o su fatti che non conosce e che non poteva verificare, Credemassicurazioni può recedere dal contratto (come previsto dall'articolo 1893 del codice civile).

Qualora l'Aderente trasferisca la propria residenza fuori dal territorio italiano, lo dovrà comunicare immediatamente a Credemassicurazioni e, come indicato al successivo art. 3.2 – Cessazione dell'Assicurazione, le garanzie di polizze cesseranno a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza fuori dal territorio italiano. Qualora l'Aderente non comunichi immediatamente a Credemassicurazioni tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, sarà tenuto a tenere indenne Credemassicurazioni da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa derivare da tale inadempimento.

1.2 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio, rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, l'Aderente deve darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Credemassicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio Credemassicurazioni è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'Aderente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

1.3 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Aderente è esonerato, al momento dell'adesione, dall'obbligo di dichiarare a Credemassicurazioni eventuali polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

In caso di Sinistro, l'Aderente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e può richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.



2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

2.1 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Fermo restando che la copertura assicurativa opera esclusivamente per le parti di Fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato, l'Assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato sia:

Costruito in materiali *Incombustibili*, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne

A. Destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici

In caso la copertura assicurativa si riferisca ad una porzione di Fabbricato, le caratteristiche di cui ai precedenti punti A e B, devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero Fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.

L'Assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato assicurato si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione.

2.2 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 22.3 – Determinazione del danno, risulta che il valore del bene assicurato eccedeva,

al momento del *Sinistro*, la *Somma Assicurata*, *Credemassicurazioni* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *Somma Assicurata* e il valore del bene risultante al momento del *Sinistro*.

A parziale deroga di quanto sopra indicato si conviene che la regola proporzionale non trova applicazione qualora il valore del bene assicurato non superi del 20% la *Somma Assicurata*.

In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.



3 DURATA DELLA COPERTURA

3.1 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel *Modulo di Adesione* se il *Premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Il presente contratto di *Assicurazione* ha una durata pari a quella del *Contratto di Mutuo* al quale l'*Assicurazione* è abbinata, comprensiva dell'eventuale periodo di *Preammortamento*, fino ad un massimo di 426 mesi (35 anni e 6 mesi).

3.1 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- Esercizio del Diritto di *Recesso*
- Trasferimento della residenza dell'*Aderente* fuori dal territorio italiano
- Scadenza delle coperture nel giorno indicato nel *Modulo di Adesione*
- Mancato pagamento del *Premio*, come indicato al successivo articolo 5.1 - Pagamento del *Premio*.



4 RECESSO

4.1 FACOLTÀ DI RECESSO

L'*Aderente* ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di *Decorrenza* dell'assicurazione. Il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui *Credemassicurazioni* ha ricevuto la comunicazione.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* verrà rimborsato all'*Aderente* il *Premio* versato, al netto delle imposte di legge.

Nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata stipulata a seguito di un *Contratto di Mutuo*, l'*Aderente* può recedere sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita che rispetti le caratteristiche richieste dalla banca mutuataria.

4.2 FACOLTÀ DI RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO

L'*Aderente* può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell'*Assicurazione*.

Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di *Recesso*, verrà rimborsato all'*Aderente* il *Premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo per il quale la copertura Assicurativa non ha avuto effetto. L'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all'art. 7.1 - Eventi relativi al *Contratto di Mutuo*.

4.3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Per esercitare il diritto di *Recesso* l'*Aderente* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti ai precedenti articoli 4.1 e 4.2:

- Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni*, a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata
- Inviare una comunicazione al recapito PEC di *Credemassicurazioni*
- Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto l'*Assicurazione*

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non verrà addebitato alcun costo a carico dell'*Aderente*.



5 INFORMAZIONI SUL PREMIO

5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* pattuito è dovuto per intero ed in un'unica soluzione dall'*Aderente* all'atto di erogazione del *Contratto di Mutuo*. Il *Premio* deve essere pagato a *Credemassicurazioni*.

L'importo corrispondente al *Premio* da pagare è riportato nel *Modulo di Adesione* alla voce "*Premio unico*".

Il *Contraente* incassa il *Premio* relativo ad ogni adesione tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell'*Aderente* per conto di *Credemassicurazioni* in forza di un mandato all'incasso del *Premio* opportunamente conferito da *Credemassicurazioni* al *Contraente*. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

5.2 REGIME FISCALE

Al contratto è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).



6 DOVE VALE LA COPERTURA

6.1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'*Assicurazione* vale per i *Fabbricati* ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.



7 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

EVENTO RELATIVO AL CONTRATTO DI MUTUO	EFFETTO SULL'ADESIONE
Estinzione anticipata totale	Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale del <i>Contratto di Mutuo</i> , l' <i>Aderente</i> potrà comunicare di mantenere in essere l'assicurazione o ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di <i>Premio</i> pagato (al netto delle eventuali imposte di legge). In mancanza di comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di <i>Assicurazione</i> dovrà intendersi risolto a partire dalle ore 24 del giorno di estinzione del <i>Contratto di Mutuo</i> .
Portabilità	Nell'ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità"), l' <i>Aderente</i> potrà comunicare di mantenere in essere l'assicurazione o ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di <i>Premio</i> pagato (al netto delle eventuali imposte di legge). In mancanza di comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di <i>Assicurazione</i> dovrà intendersi risolto a partire dalle ore 24 del giorno di estinzione del <i>Contratto di Mutuo</i> .
Rinegoziazione	L'assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.
Estinzione anticipata parziale	L'assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.

7.1 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di estinzione anticipata totale del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente* (Credito Emiliano S.p.A.), l'*Aderente*

potrà comunicare a *Credemassicurazioni* la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata a *Credemassicurazioni*, per il tramite del *Contraente*, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del *Contratto di Mutuo*.

In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di *Assicurazione* dovrà intendersi risolto a partire dalle ore 24 del giorno di estinzione del *Contratto di Mutuo*.

In tal caso all'*Aderente*, verrà restituita la parte di *Premio Unico* pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del *Contratto di Mutuo* fino alla scadenza dell'*Assicurazione*). Essa è calcolata per il premio puro (definito come la differenza tra il *Premio Unico*, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.

$$\text{Premio Unico imponibile} \quad * \quad \frac{\text{Durata Residua}}{\text{Durata Assicurazione}}$$

Dove:

Premio Unico imponibile è il *Premio Unico* pagato al netto delle imposte

Durata Residua è il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'*Assicurazione* e la data di scadenza della stessa

Durata Assicurazione è il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*Assicurazione*

Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del *Contratto di Mutuo*

Pacchetto: <i>INCENDIO</i> e GARANZIE INTEGRATIVE	-
Decorrenza dell' <i>Assicurazione</i>	31/03/2024
Scadenza dell' <i>Assicurazione</i>	31/03/2044
Capitale Assicurato	100.000,00 €
<i>Premio Unico</i> pagato	801,96 €
Imposte (non rimborsabili)	145,96 €
<i>Premio Unico</i> imponibile	656,00 €
Data estinzione anticipata totale	16/07/2027
Importo da restituire all'<i>Aderente</i>	€ 548,04

In caso di risoluzione anticipata dell'*Assicurazione*, verrà restituito all'*Aderente* l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di risoluzione.

7.2 PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di "portabilità" del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente* (Credito Emiliano S.p.A.), l'*Aderente* potrà comunicare a *Credemassicurazioni* la propria volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata a *Credemassicurazioni*, per il tramite del *Contraente*, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del *Contratto di Mutuo*.

In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di *Assicurazione* dovrà intendersi risolto a partire dalle ore 24 del giorno di trasferimento del *Contratto di Mutuo*.

In tal caso all'*Aderente* verrà restituita la parte di *Premio Unico* pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente* - per effetto di "portabilità" verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell'*Assicurazione*).

L'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 7.1.

7.3 RINEGOZIAZIONE - ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI MUTUO

In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione anticipata parziale del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente* le coperture assicurative continuano per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.



8 ALTRE INFORMAZIONI

8.1 CONTROVERSIE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di *Residenza* o domicilio elettivo dell'*Aderente*.

8.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

8.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Credemassicurazioni rinuncia – salvo in caso di dolo e purché l'*Aderente* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile – al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'*Aderente* deve rispondere a norma di legge.



9 COMUNICAZIONI

9.1 COMUNICAZIONI DELL'ADERENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni dell'*Aderente* a *Credemassicurazioni* dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:

Credemassicurazioni S.p.A.

Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.

e-mail: info@credemassicurazioni.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

9.2 INFORMATIVA ALL'ADERENTE

Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all'indirizzo di *Residenza* dell'*Aderente*.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra *Credemassicurazioni* e l'*Aderente* potrà avvenire anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

9.3 AREA RISERVATA - HOME INSURANCE

Sul sito web www.credemassicurazioni.it il l'*Aderente* potrà accedere all'*Area Riservata* per gestire la *Polizza*, visualizzarne i dettagli (ad esempio, le *Coperture Assicurative*, le *Condizioni di Assicurazione*, lo stato dei pagamenti dei *Premi*). Potrà anche effettuare operazioni dispositive come denunciare un *Sinistro* o modificare i propri dati personali. L'accesso richiede credenziali personali fornite da *Credemassicurazioni* al primo accesso, senza costi aggiuntivi.

SEZIONE INCENDIO

GARANZIA INCENDIO



10 CHE COSA POSSO ASSICURARE

10.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato causati:

- Da *Incendio*, *fulmine*, *Implosione*, *Esplosione* e *Scoppio*
- Da caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- Da bang sonico determinato da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica
- Da urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'*Aderente* né in suo uso o servizio
- Da fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti agli eventi di cui alla lettera a), che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse
- Da rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- Allo scopo di impedire o di arrestare l'*Incendio*

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- Colpa grave dell'*Aderente*, dei familiari conviventi o delle persone di cui l'*Aderente* debba rispondere a norma di legge
- Dolo delle persone di cui l'*Aderente* debba rispondere a norma di legge

10.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde all'*Assicurato* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sul *Modulo di Adesione* alla voce "capitale assicurato".

La forma di assicurazione prevista per il *Fabbricato* è a *Valore Intero* ed il valore è determinato dal *Valore a Nuovo*.

11 CHE COSA NON È ASSICURATO



11.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- Causati o agevolati con dolo dell'*Aderente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi
- Causati da atti di guerra, insurrezione, invasione, scioperi, sommosse, occupazione militare, *Atti di Terrorismo* o sabotaggio
- Causati da *Esplosioni* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- Causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche
- Subiti da macchine o impianti in conseguenza di *Scoppio* verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo *Scoppio* sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di un'eruzione vulcanica, l'abitazione viene danneggiata dalla cenere e dalla lava.



12 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

12.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano nella seguente tabella i limiti di *Indennizzo*, relativi alla garanzia “*Incendio*”.

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, come da tabella seguente:

ART. 10.1 - RISCHIO ASSICURATO	Limiti di <i>Indennizzo</i>
Maggiori spese sostenute per: <ul style="list-style-type: none"> - Mancato godimento per perdita delle pigioni - Spese di trasloco - Costi ed oneri che dovessero comunque gravare sull'<i>Aderente</i> e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione degli immobili o loro porzioni oggetto del mutuo o per altri oneri conseguenti al <i>Sinistro</i> 	10% dell' <i>Indennizzo</i> pagabile a termini di <i>Polizza</i>
Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del <i>Sinistro</i>	10% dell' <i>Indennizzo</i> pagabile a termini di <i>Polizza</i>

Esempio

Sinistro: *Incendio* del *Fabbricato* assicurato.

Capitale Assicurato Indicato nel *Modulo di Adesione*: 150.000 €



Descrizione	Ammontare del danno	Limite di <i>Indennizzo</i>	<i>Indennizzo</i>
<i>Incendio</i> parziale del <i>Fabbricato</i> assicurato	€ 50.000	Somma Assicurata <i>Fabbricato</i>	€ 50.000
Spese per Demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>	€ 6.000	10% dell' <i>Indennizzo</i> pagabile a termini di <i>Polizza</i> 50.000 x 10% = 5.000 €	€ 5.000

Totale *Indennizzo*: 55.000 €

SEZIONE GARANZIE INTEGRATIVE GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI



13 CHE COSA POSSO ASSICURARE

13.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, Atti di Terrorismo.

Credemassicurazioni corrisponderà l'*Indennizzo* liquidabile ai sensi di quanto previsto nella presente sezione anche per i *Sinistri* determinatisi per colpa grave dell'*Aderente* e/o dei suoi familiari conviventi.

Relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di Furto, la presente garanzia è operante solo per la parte di danno eccedente quanto eventualmente indennizzato da altre polizze assicurative.

13.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde all'Assicurato un importo, che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sul *Modulo di Adesione* alla voce "capitale assicurato" e l'applicazione di una *Franchigia*, indicata all'art. 15.1 - Limiti d'*Indennizzo* e *Franchigie*.

La forma di assicurazione prevista per il *Fabbricato* è a *Valore Intero* ed il valore è determinato dal *Valore a Nuovo*.



14 CHE COSA NON È ASSICURATO

14.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

1. Causati o agevolati con dolo dell'*Aderente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi
2. Di inondazione o frana conseguenti agli eventi suindicati
3. Di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
4. Di *Fenomeno Elettrico* a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi
5. Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata
6. Di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del *Fabbricato* assicurato

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



Alcuni vandali imbrattano con della vernice spray i muri esterni del *Fabbricato*



15 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

15.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie* e i Limiti di *Indennizzo* relativi alla garanzia "Atti Vandalici ed Eventi socio-politici".

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, come da tabella seguente:

ART. 13.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Atti Vandalici ed Eventi Socio-Politici	€ 156 per ogni <i>Sinistro</i>	Somma Assicurata per il <i>Fabbricato</i>
Atti di Terrorismo	€ 156 per ogni <i>Sinistro</i>	50% della Somma Assicurata
Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del <i>Sinistro</i>	-	10% dell' <i>Indennizzo</i> pagabile a termini di <i>Polizza</i>

Esempio



Durante una manifestazione, alcuni manifestanti danneggiano gli scuri del *Fabbricato* assicurato

Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di Indennizzo	Indennizzo
Riparazione scuri danneggiati	€ 270	€ 156	Somma Assicurata <i>Fabbricato</i>	€ 114

GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI



16 CHE COSA POSSO ASSICURARE

16.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato da eventi atmosferici quali:

1. Uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria
2. Causati da caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi suindicati quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze
3. Bagnamento verificatosi all'interno del *Fabbricato* purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1
4. Sovraccarico di neve, compresi i danni da bagnamento purché aventi a seguito di crollo totale o parziale del *Fabbricato* direttamente provocato dal peso della neve

16.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde all'*Assicurato* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sul *Modulo di Adesione* alla voce "capitale assicurato", e l'applicazione di una *Franchigia* indicata all'art. 18.1 – Limiti d'*Indennizzo* e *Franchigia*.

La forma di assicurazione prevista per il *Fabbricato* è a *Valore Intero* ed il valore è determinato dal *Valore a Nuovo*.

17 CHE COSA NON È ASSICURATO



17.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- Di inondazione o frana conseguenti agli eventi di cui all'art. 16.1 – Rischio Assicurato
- Di *Fenomeno Elettrico* a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi
- Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata

Inoltre, per i danni causati a seguito di sovraccarico di neve, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni causati:

- Da valanghe e slavine
- Da gelo, ancorché conseguente al Sovraccarico di neve
- A fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G. U. n. 56 del 26.02.82), aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche e/o eventuali disposizioni locali ed al loro contenuto
- A lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei *Fabbricati* in seguito al sovraccarico di neve

Sono esclusi i danni alle costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di una inondazione, l'acqua penetra nel *Fabbricato* danneggiando il parquet



18 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

18.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie* e i limiti di *Indennizzo* relativi alla garanzia “Eventi Atmosferici”.

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, come da tabella seguente:

ART. 16.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Eventi Atmosferici	156 €	Somma Assicurata per il Fabbricato

Esempio

Durante un temporale, la grandine danneggia le tapparelle e diverse tegole del tetto. Il capitale assicurato indicato nel *Modulo di Adesione* è pari a 150.000 €



Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Indennizzo
Danneggiamento tapparelle, tegole	€ 5.500	€ 156	€ 5.344

GARANZIA FENOMENO ELETTRICO



19 CHE COSA POSSO ASSICURARE

19.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato da *Fenomeno Elettrico* agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *Fabbricato* stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione.

Credemassicurazioni corrisponderà l'*Indennizzo* liquidabile ai sensi di quanto previsto nella presente sezione anche per i *Sinistri* determinatisi per colpa grave dell'*Aderente* e/o dei suoi familiari conviventi.

19.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde all'*Assicurato* un importo che prevede un limite di *Indennizzo* di Euro 7.800 per annualità assicurativa con un massimo del 10% della *Somma Assicurata*.

La forma di assicurazione prevista per il *Fabbricato* è a *Valore Intero* ed il valore è determinato dal *Valore a Nuovo*.

20 CHE COSA NON È ASSICURATO



20.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- Causati o agevolati con dolo dell'*Aderente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi
- Causati da atti di guerra, insurrezione, invasione, scioperi, sommosse, occupazione militare, *Atti di Terrorismo* o sabotaggio
- Causati da *Esplosioni* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da

radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

- Causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche
- Subiti da macchine o impianti in conseguenza di *Scoppio* verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo *Scoppio* sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
- Causati da difetti di materiali e di fabbricazione o dovuti a usura, corrosione e inadeguata manutenzione



21 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

21.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie* e i limiti di *Indennizzo* relativi alla garanzia "Fenomeno Elettrico". *Credemassicurazioni* rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, come da tabella seguente:

ART. 25.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Fenomeno Elettrico	€ 156 per ogni <i>Sinistro</i>	10% della <i>Somma Assicurata</i> con il limite di 7.800 € per anno assicurativo

Esempio

Un corto circuito danneggia l'impianto di allarme e i pannelli fotovoltaici e solari termici. Il Capitale Assicurato indicato nel *Modulo di Adesione* è pari a 150.000 €.



Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di Indennizzo	Indennizzo
Impianto di Allarme	€ 2.000	156 €	150.000 x 10% = 15.000 Il limite massimo è 7.800 € per anno assicurativo	€ 3.644
Pannelli di impianti fotovoltaici e solari termici	€ 1.800			

SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



22 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

22.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati se non dall'*Aderente* e da *Credemassicurazioni*. Spetta in particolare all'*Aderente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

22.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l'*Assicurato* produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it

Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al *Contraente*, oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all'*Assicurato* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

Inoltre, l'*Assicurato* deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di *Credemassicurazioni* secondo quanto previsto dalla legge
- In caso di *Sinistro* presumibilmente doloso, o su richiesta di *Credemassicurazioni*, presentare la denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata alla sede di *Credemassicurazioni*
- Conservare le tracce e i residui del *Sinistro* fino al primo sopralluogo del perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia
- Dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova

22.3 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che il *Fabbricato* assicurato - illeso, danneggiato o distrutto - aveva al momento del *Sinistro* è ottenuto sulla base del criterio stabilito agli artt. 10.2, 13.2, 16.2, 19.2 - *Somme Assicurate* (per le rispettive garanzie), l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo la parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

L'importo massimo liquidabile non potrà comunque essere superiore al capitale assicurato indicato sul *Modulo di Adesione*. Da tale *Indennizzo* saranno detratte le *Franchigie* previste dalle disposizioni di *Polizza* (così come indicate agli artt. 15.1, 18.1, 21.1)

Nel caso di *Assicurazione* presso diversi assicuratori, l'indennità verrà calcolata ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile senza tener conto di scoperti e/o *Franchigie* eventualmente previsti in *Polizza*, i quali verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

22.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da *Credemassicurazioni*, o da persona da questa incaricata, con l'*Aderente* o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, fra due periti nominati uno da *Credemassicurazioni* e uno dall'*Aderente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

22.5 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a. Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *Sinistro*
- b. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
- c. Verificare se l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *Sinistro* (art. 22.2 - Obblighi in caso di *Sinistro*)
- d. Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati
- e. Procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle parti

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

22.6 ANTICIPO SUGLI *INDENNIZZI*

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

22.7 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, *Credemassicurazioni* provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'*Assicurato* sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il *Sinistro* non sia stato causato o agevolato con dolo dell'*Aderente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi.

22.8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Aderente* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in *Polizza* che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione in corsivo*. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ADERENTE

Soggetto che, avendo stipulato un *Contratto di Mutuo* con il *Contraente*, ha sottoscritto il *Modulo di Adesione* alla copertura assicurativa.

AREA RISERVATA

Area personale, a disposizione dell'*Aderente*, presente sul sito di *Credemassicurazioni*

ASSICURATO

La persona fisica, residente in Italia, protetta dall'*Assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Contratto di assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato la *Polizza di Assicurazione*.

CONTRATTO DI MUTUO

Il contratto stipulato tra il *Contraente* e l'*Aderente*, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del mutuo erogato dal *Contraente* all'*Aderente*.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A, impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

Indica l'intero immobile, o porzione di esso, la cui ubicazione è riportata sul *Modulo di Adesione*.

Il fabbricato comprende (per intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al fabbricato (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelericeventi, antenne satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza. Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni, i viottoli, le strade private all'aperto e gli impianti sportivi. Sono altresì esclusi gli immobili in costruzione.

Il contenuto del fabbricato non è assicurato con la presente *Polizza*.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

La franchigia è la parte del danno indennizzabile sul danno totale che rimane a tuo carico e che quindi non viene pagata da *Credemassicurazioni*.

IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILE

Si considerano incombustibili sostanze o prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*Assicurazione*.

INDENNIZZO

La somma dovuta da *Credemassicurazioni* a seguito del verificarsi di un *Sinistro* indennizzabile.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, o che presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano S.p.A. che si avvale di Avera S.p.A sulla base di apposito accordo di collaborazione orizzontale.

MODULO DI ADESIONE

Modulo sottoscritto dall'*Aderente* per fruire delle coperture assicurative collettive stipulate dal *Contraente*; il Modulo di Adesione indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità dell'*Assicurazione*.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con *Credemassicurazioni*.

PREAMMORTAMENTO

Periodo iniziale del *Contratto di Mutuo* durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota di interessi. Il piano di ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale del *Contratto di Mutuo* rimane invariato.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dall'*Aderente* a *Credemassicurazioni* in relazione alla copertura prestata con la *Polizza*.

RECESSO

Diritto dell'*Aderente* di recedere dal contratto di *Assicurazione* e farne cessare gli effetti.

RESIDENZA

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'*Aderente* ha stabilito la dimora abituale.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna o esterna di fluidi, non dovuto ad *Esplosione*; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento dannoso previsto dalla *Polizza* e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa *Prestazione Assicurata* se ricorrono i presupposti di cui alle Condizioni di Assicurazione.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *Modulo di Adesione*, in base al quale è stipulata l'*Assicurazione* e che rappresenta il limite di *Indennizzo* che *Credemassicurazioni* dovrà pagare a termini di *Polizza* per determinate garanzie.

VALORE A NUOVO

La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del *Fabbricato*, con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo del bene assicurato. Tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportati i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

Cosa vuol dire: è importante che l'*Aderente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare l'*Aderente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, *Credemassicurazioni* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

ART. 1894 ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI TERZI

“Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.”

ART. 1897 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

“Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata

conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”

ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

Cosa vuol dire: è importante che l'*Aderente* informi *Credemassicurazioni* di ogni variazione legata al *Fabbricato* assicurato durante tutta la durata contrattuale, affinché *Credemassicurazioni* possa verificare il *Premio* dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente.

ART 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE

“Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.”

ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

Cosa vuol dire: l'*Assicurato* può ricevere l'*Indennizzo*, a seguito di un *Sinistro*, da parte di *Credemassicurazioni* o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

Cosa vuol dire: per il prodotto “Avvera Protezione Incendio”, l'*Assicurato* può chiedere l'*Indennizzo* a *Credemassicurazioni* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.



Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.
 Polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000011ZZ

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Aderente

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

Dati relativi al Contratto di Mutuo

n.	preammortamento (mesi)
----	------------------------

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (mesi)
----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Dati relativi alla copertura assicurativa

fabbricato ubicato in via	CAP	città
capitale assicurato		

Garanzie

Dati relativi al premio

premio unico	di cui costi a carico dell'Aderente	di cui imposte (maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura di cui al D.M. 239/2002)
	parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1)	

(1) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge

Credemassicurazioni rende noto che:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile**
- L'Aderente ha diritto di richiedere alla Compagnia le credenziali per l'accesso all'area riservata**

Il sottoscritto Aderente:

- prende atto che Credito Emiliano S.p.A. ha stipulato la polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n° 90000011ZZ in nome e nell'interesse dei propri clienti sottoscrittori di Contratti di Mutuo e in abbinamento a detti contratti
- dà atto che sia le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto
- di voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata
- dichiara di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati "Allegato 3 - Informativa sul distributore", "Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo", "Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore" (quest'ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza);
- dichiara di essere informato che, come previsto dall'art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dall'assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Per esercitare tale diritto, l'Aderente deve inviare comunicazione a Credemassicurazioni nei modi stabiliti dall'art. 4.3
- **di aver ricevuto e letto il Set Informativo, comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni (Mod. CRSMO03884D1124), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac simile del modulo di adesione (Mod. CRSMO03884T1124), Documento Informativo sul trattamento dei dati personali**
- di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza
- dichiara che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate e costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, e che si trova in buone condizioni di staticità e manutenzione
- dichiara che nell'intero fabbricato almeno 50% della superficie complessiva dei piani è adibita ad abitazione civile e uffici

firma Aderente





Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.
 Polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000011ZZ

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Aderente

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (mesi)
----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

II sottoscritto Aderente dichiara, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni dell'Aderente; art. 1.2 - Variazioni del rischio; art. 2.1 - Caratteristiche del fabbricato; art. 2.2 - Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale; art. 3.1 - Decorrenza e durata delle coperture; art. 5.1 Pagamento del premio; art. 6.1 - Dove vale la copertura; art. 7 - Eventi relativi al contratto di mutuo; art. 8 - Controversie;

SEZIONE INCENDIO

GARANZIA INCENDIO -> art. 11 Cosa non è assicurato; art. 12 Limiti, franchigie e/o scoperti;

SEZIONE GARANZIE INTEGRATIVE

GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI -> art. 14 Cosa non è assicurato; art. 15 Limiti, franchigie e/o scoperti;

GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI -> Art. 17 Cosa non è assicurato; art. 18 Limiti, franchigie e/o scoperti;

GARANZIA FENOMENO ELETTRICO -> art. 20 - Cosa non è assicurato; art. 21 - Limiti, franchigie e/o scoperti;

SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO -> art. 22.2 - Obblighi in caso di sinistro

firma Aderente



Periodicità e mezzi di pagamento

Il sottoscritto Aderente dichiara di aver preso atto che Credemassicurazioni ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del premio in forza del quale il pagamento del premio a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alla stessa Compagnia ai fini delle validità dell'assicurazione e, a tal fine, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A. espresso incarico di provvedere ad addebitare sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al "Premio unico" dovuto per la durata della presente Assicurazione (vedi art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione).

Consenso Privacy

Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa privacy che mi è stata fornita, autorizzo il Titolare a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l'apertura e la gestione del rapporto contrattuale e la liquidazione delle prestazioni oppure dati particolari del soggetto interdetto/incapace che rappresento se ciò sia necessario per l'apertura o la gestione del rapporto contrattuale a lui riferito. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni.

firma Aderente



luogo e data

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri

Credemassicurazioni SpA
 Direttore Generale
 Rossella Manfredi





Spett.le Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Polizza Avvera Protezione Incendio: denunciemo un sinistro

- Numero di adesione _____
- Filiale _____
- Nome del tuo gestore _____

Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome		
Data di nascita / /	Sesso	
Domicilio/Residenza: Via		n
Comune	Cap	Provincia
Telefono/Fax		
E-mail		

Denuncia

Data di accadimento / / e breve descrizione della modalit :

e pertanto **richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una X):**

Sezione Incendio

Indicare probabile casistica di polizza:

- Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- Rovina di ascensori e montacarichi
- Fumi, gas, vapori da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi
- Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da bang sonico determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocit  supersonica
- Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli stradali non in uso o di propriet  dell'Aderente

Sezione Garanzie Integrative - Fenomeno Elettrico

Sezione Garanzie Integrative - Eventi Atmosferici

Indicare probabile casistica di polizza:

- Danni causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria
- Danni causati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventisuindicati
- Da bagnamenti che si verificassero all'interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi di opere od impianti, causata da uno degli eventi suindicati
- Danni materiali diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti purché avvenuti a seguito di crollototale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve

Sezione Garanzie Integrative - Atti Vandalici ed Eventi Socio Politici

Indicare probabile casistica di polizza:

- Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o atti di sabotaggio

Data _____/_____/_____

Firma (leggibile) _____

**Se preferisci, puoi consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.
Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36**